



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Pietro Spera  
ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

avente ad oggetto l'omologa del piano di ristrutturazione presentato da  
**IVANO COLATO (CF. CLTVNI81S18L781L)**

#### Visto:

- il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;
- il proprio provvedimento depositato il 21/3/2024, a seguito del quale la proposta e il piano, ritenuti ammissibili, sono stati pubblicati e comunicati dall'OCC a tutti i creditori;

rilevato che sono state presentate osservazioni dai creditori AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI e HOIST ITALIA s.r.l.;

#### rilevato, in particolare:

- che AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ha provveduto a un ricalcolo aggiornato del proprio credito in € 2.315,92, a fronte di € 2.179,80 di cui alla relazione del gestore;
- che HOIST ITALIA ha contestato la quantificazione delle somme indicate dal debitore come necessarie per il mantenimento suo e della famiglia;
- che il gestore della crisi:
  - ha aderito alla rideterminazione del credito di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
  - ha ritenuto invece di non poter accogliere le osservazioni di HOIST ITALIA sulle spese di mantenimento, non essendo stato correttamente valutato il





**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Sezione Procedure Concorsuali

merito creditizio del debitore all'epoca del finanziamento, come già  
esposto nell'attestazione del piano di ristrutturazione;

ritenuto di condividere la posizione del gestore, dato che:

- dalla attestazione del piano di ristrutturazione risultava effettivamente che il finanziatore non avesse adeguatamente tenuto conto del merito creditizio del debitore, come emerge dalla seguente tabella (v. pag. 16 dell'attestazione):

(A) Assegno sociale anno 2008 (fonte Inps) <sup>1</sup>	428,98
Componenti del nucleo familiare	2
(B) Parametro di equivalenza ISEE (Nucleo 2 persone)	1,57
(C) Maggiorazione per figlio con disabilità	0
(D) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: $A \times (B + C) = D$ €. $428,98 \times (1,57) = €. 673,49$	673,49
(E) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato (12 mensilità)	977,42 <sup>9</sup>
(F) Rata mensile di finanziamenti preesistenti	0
(G) Rata massima mensile del finanziamento (E- D -F)	303,92
(H) Rata mensile del finanziamento concesso	470,00
(I) G-H Incapacità alla restituzione della rata mensile di finanziamento	-166,08

- il creditore non ha fornito elementi idonei a superare tale accertamento né lo ha in alcun modo contestato;
- trova pertanto applicazione l'art. 69/2 CCII, a termini del quale *"Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore"*;

ritenuto di confermare per il resto il giudizio di ammissibilità della proposta e del piano e di fattibilità del piano medesimo, così come modificato a seguito della rideterminazione del credito di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;

**P.Q.M.**

visto l'art. 70 CCII:





## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti depositato da IVANO COLATO (CF. CLTVNI81S18L781L), così come modificato a seguito della rideterminazione del credito di AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
- dispone che l'OCC provveda a pubblicare la presente sentenza sul sito del Ministero della Giustizia per tutta la durata della procedura. Il Tribunale con il decreto che dichiarerà eseguito il piano ordinerà la cancellazione della pubblicazione;
- dichiara chiusa la procedura.

Visto l'art. 71 CCII:

- ricorda al debitore che lo stesso è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC;
- dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano risolvendo le eventuali difficoltà che dovessero emergere e sottoponendole al Giudice quando necessario;
- dispone che l'OCC ogni sei mesi relazioni l'ufficio sullo stato della esecuzione e che, terminata l'esecuzione, presenti una relazione finale sulla integrale e corretta esecuzione del piano omologato.

Così deciso in Genova, il 15/4/2024

Il Giudice

*Pietro Spera*

